



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 27/01/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 1311 /2018 R.G.** promossa da:

SEBASTIANO DI TELLA, nato a CASERTA (CE), il 25/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTUCCI TIZIANA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 7.2.2018 il Sig. Sebastiano Di Tella, deduceva di aver ricevuto in data 08/1/2018 dall'INPS notifica perfezionatasi per compiuta giacenza dell'avviso di addebito n° 328 2017 000 52093 51 000, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 3.178,82, per omesso versamento contributi Gestione Separata, annualità 2010.

Pertanto, adiva l'intestato Tribunale per chiederne l'annullamento, per intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, deducendo altresì vizi formali dell'atto.

Si costituivano i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, e chiedevano la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento.

All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi alla scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le motivazioni esposte di seguito, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.

Preliminarmente si evidenzia che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.

La presente opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99.

Tanto premesso, venendo ora al merito dell'opposizione, questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di *"trattazione della ragione più liquida"*.

Tale principio – statuisce la Suprema Corte- imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc.

Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta *"di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"* (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).

Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente, oltre ad essere l'unico motivo di doglianza in questa sede esaminabile, atteso che tutte le lamentate censure formali dovevano essere proposte nel più breve termine di

20 giorni ex art. 617 c.p.c. mediante opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, risultano in questa sede precluse; nonché che alcuna opposizione nel merito in ordine alla debenza del credito è stata sollevata.

Costituisce principio *“di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”*, sancito dall’art. 3, co. 9. L. 335/1995.

Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell’ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all’esecuzione.

A questo punto, occorre comprendere se la prescrizione sia maturata.

Va in proposito evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l’opposizione di cui all’art. 24, non determina la *“conversione”* del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016).

Questo è stato il condivisibile approdo a cui si è giunti in sede di legittimità, che ha finalmente sopito il contrasto giurisprudenziale, di cui è utile in questa sede ripercorrere le tappe salienti.

La questione, come è noto, prendeva le mosse da numerose pronunce che richiamavano il testo dell’art. 2953 c.c. *“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”* anche alle cartelle esattoriali non opposte.

Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell’obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall’intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).

Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l’idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall’art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizione dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile; ciò in considerazione dell’autonomia dell’obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Si osservava, altresì, che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizione relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.

Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passate in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali.

Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "*actio iudicati*", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790) .

Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo.

Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: *"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.*

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizione non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ..."

Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.

Ebbene, nel caso di specie, i crediti previdenziali oggetto di tale giudizio alla data del presente provvedimento non sono prescritti.

Dal momento che l'INPS ha esibito l'atto interruttivo precedente la notifica dell'avviso, consistente nell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata, avvenuta nel 2016, ed in particolare ne ha provato la notifica avvenuta il 4.8.2016 per compiuta giacenza, non è decorsa la prescrizione di cui all'art. 3 L.335/95.

Dalla chiara formulazione della norma di cui all'art. 30, co. 4, del D.L. 78 del 2010, si evince che l'Istituto previdenziale può procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali.

L'ente impositore notificante, secondo la disposizione richiamata, può provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale e dunque senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma, restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale) e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali non si applicano le disposizioni della L. 890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o eventualmente i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (D.P.R. 655/1982) secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.

La regolamentazione positiva delle due riferite modalità di invio postale "diretto" presenta punti di contatto, ma anche alcune differenze, che hanno generato dibattiti interpretativi sui quali è intervenuta la Corte Suprema.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento sempre più reiterato (Cass nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.

Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:

- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Pertanto i mezzi di notificazione indicati dalla norma richiamata risultano alternativi senza la necessità di rispettare l'utilizzo prima dell'uno o dell'altro strumento né vengono previste o imposte specifiche discipline per le diverse modalità di notifica, così trovando applicazione le norme che regolamentano ciascuna tipologia di notificazione e, nel caso di specie, quella relativa alle spedizioni postali ordinarie (di cui al D.P.R. 665/82 e successive integrazioni).

Si è posta, relativamente alla notifica a mezzo raccomandata con il servizio postale, la questione riguardo alla eventuale irreperibilità relativa del destinatario e se, in tal caso, l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali, in forza del rinvio contenuto al comma 14 dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e di una interpretazione

costituzionalmente orientata della norma, debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. mediante l'invio e la spedizione, dopo il deposito in Comune dell'atto da notificare e la affissione dell'avviso di deposito, di una raccomandata ricognitiva ai fini del corretto perfezionamento della notifica.

Riguardo al regime del mancato ritiro da parte del destinatario dell'atto in giacenza e della compiuta giacenza delle raccomandate per atti giudiziari e di quelle ordinarie, l'articolo 8 della legge 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest'ultimo, *"il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito... è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso – di "comunicazione di avvenuto deposito" (Cad) ndr - in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento..."*

In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione *"si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (vale a dire, dalla spedizione della Cad) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"*.

Si tratta della "compiuta giacenza", ovvero la situazione per cui, decorso il termine di legge (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell'atto presso l'ufficio postale), la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell'interessato, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.

Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.

In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" – in applicazione "non diretta ma analogica" della disciplina prevista per le "raccomandate AG" dall'articolo 8 della legge 890/1982 - la notificazione *"si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza... ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore"* (Cass. n. 2047/2016).

Nella fattispecie, non è stato formulato alcun rilievo specifico sul punto, così realizzandosi una valida e compiuta notifica.

Essendo stato allegato, dunque, atto validamente interruttivo della prescrizione, l'opposizione merita rigetto, atteso anche che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata in termini del tutto generici, senza alcun riferimento all'individuazione esatta del *dies a quo* (questione pure molto dibattuta) ed è, pertanto precluso a questo Giudice supplire alle carenze allegatorie del ricorso introduttivo con i propri poteri officiosi, tanto più che la prescrizione, come noto, è riservata all'iniziativa delle parti.

Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere accolta con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente va, quindi, condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) Condanna Sebastiano Di Tella al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 844,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27/1/2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*